

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2178 è così modificato:

- 1) alla sezione 1.1.3.2, l'ultimo paragrafo è soppresso;
- 2) alla sezione 1.2.3.1, primo paragrafo, è aggiunta la lettera d) seguente:
«d) informazioni sul settore delle attività economiche considerate non rilevanti conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 *bis*, e la spiegazione del motivo per cui dette attività economiche non sono rilevanti.»;
- 3) alla sezione 1.2.3.2, primo paragrafo, è aggiunta la lettera d) seguente:
«d) informazioni sul settore delle attività economiche considerate non rilevanti conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 *ter*, e la spiegazione del motivo per cui dette attività economiche non sono rilevanti.»;
- 4) alla sezione 1.2.3.3, primo paragrafo, è aggiunta la lettera d) seguente:
«d) informazioni sul settore delle attività economiche considerate non rilevanti conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 *quater*, e la spiegazione del motivo per cui dette attività economiche non sono rilevanti.».

MODELLI PER I KPI DELLE IMPRESE NON FINANZIARIE

Modello 1 **Quota di fatturato, spese in conto capitale (CapEx), spese operative (OpEx) derivante da prodotti o servizi associati ad attività economiche ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia – Informativa per l'anno N (KPI di sintesi)**

Esercizio finanziario (N)															
KPI	Totale	Quota di attività ammissibili alla tassonomia	Attività allineate alla tassonomia	Quota di attività allineate alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale delle attività allineate alla tassonomia						Quota di attività abilitanti	Quota di attività di transizione	Attività non valutate considerate non rilevanti	Attività allineate alla tassonomia nell'esercizio finanziario precedente (N-1)	Quota di attività allineate alla tassonomia nell'esercizio finanziario precedente (N-1)
					Mitigazione dei cambiamenti climatici	Adattamento ai cambiamenti climatici	Acqua	Economia circolare	Inquinamento	Biodiversità					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Testo	Valuta	%	Valuta	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Valuta	%
Fatturato		%		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%
CapEx		%		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%
OpEx		%		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%

Note esplicative del modello 1:

1. (N) è l'esercizio finanziario cui si riferiscono i dati comunicati. Le colonne da (2) a (14) si riferiscono all'esercizio finanziario (N). (N-1) è l'esercizio finanziario precedente. Se non sono stati comunicati dati per l'esercizio finanziario N-1, lasciare vuote le colonne (15) e (16).
2. Indicare nella colonna (2) il denominatore del KPI in questione.
3. Indicare nella colonna (3) la quota del denominatore del KPI associata al totale delle attività economiche ammissibili alla tassonomia, siano esse allineate o meno alla tassonomia.
4. Indicare nella colonna (5) la quota del denominatore del KPI associata al totale delle attività economiche allineate alla tassonomia.

5. Indicare nelle colonne da (6) a (11) la quota del denominatore del KPI associata ad attività economiche allineate alla tassonomia che contribuiscono in modo sostanziale all'obiettivo ambientale in questione. Per ogni KPI la somma delle percentuali nelle colonne da (6) a (11) deve corrispondere alla percentuale nella colonna (5).
6. Indicare nella colonna (12) la quota del denominatore del KPI associata ad attività economiche allineate alla tassonomia che sono attività economiche abilitanti.
7. Indicare nella colonna (13) la quota del denominatore del KPI associata ad attività economiche allineate alla tassonomia che sono attività economiche di transizione.
8. Indicare nella colonna (14) la quota del denominatore del KPI associata ad attività economiche che sono considerate non rilevanti ai fini del KPI in questione e che non sono valutate in termini di ammissibilità e allineamento alla tassonomia conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 *bis*, 1 *ter* e 1 *quater*, rispettivamente. Per ogni attività economica considerata rilevante ai fini di un KPI (fatturato, spese in conto capitale o spese operative), l'impresa deve valutare l'ammissibilità alla tassonomia e l'allineamento alla tassonomia del KPI nel suo complesso; non può considerare non rilevante una parte di tale KPI in relazione all'attività in questione. La colonna (14) non include parti di fatturato, di spese in conto capitale o di spese operative associate ad attività economiche rilevanti.
9. Indicare nella colonna (16) la quota del denominatore del KPI, relativo all'esercizio finanziario (N-1), associata al totale delle attività economiche allineate alla tassonomia nell'esercizio finanziario (N-1).
10. Colonne da (5) a (11): onde evitare doppi conteggi, se la cifra nella colonna (5) include attività economiche allineate alla tassonomia che contribuiscono in modo sostanziale a più obiettivi ambientali contemporaneamente, tale contributo sostanziale dovrebbe essere indicato nelle colonne da (6) a (11) del modello 2 relative ai vari obiettivi ambientali, in corrispondenza delle righe relative alle attività in questione; dovrebbero però essere evitati doppi conteggi nelle colonne da (5) a (11) del modello 1.

Modello 2 Quota di fatturato, spese in conto capitale (CapEx), spese operative (OpEx) derivante da prodotti o servizi associati ad attività economiche ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia – Informativa per l'anno N (scomposizione per attività)

KPI comunicato (fatturato/CapEx/OpEx)													
Esercizio finanziario (N)													
Attività economiche	Codice	KPI ammissibile alla tassonomia (quota di fatturato/CapEx/OpEx ammissibile alla tassonomia)	KPI allineato alla tassonomia (valore monetario di fatturato/CapEx/OpEx)	KPI allineato alla tassonomia (quota di fatturato/CapEx/OpEx allineata alla tassonomia)	Obiettivo ambientale delle attività allineate alla tassonomia						Attività abilitante	Attività di transizione	Quota allineata alla tassonomia sul totale ammissibile alla tassonomia
					Mitigazione dei cambiamenti climatici	Adattamento ai cambiamenti climatici	Acqua	Economia circolare	Inquinamento	Biodiversità			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Testo		%	Valuta	%	%	%	%	%	%	%	(A dove applicabile)	(T dove applicabile)	%
Attività 1				%	%	%	%	%	%	%			%
Attività 2				%	%	%	%	%	%	%			%
Somma allineamento per obiettivo					%	%	%	%	%	%			
Totale KPI (fatturato/CapEx/OpEx)				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

Note esplicative del modello 2:

1. Le imprese non finanziarie replicano questo modello per comunicare separatamente i KPI relativi a fatturato, spese in conto capitale e spese operative, indicando chiaramente nel titolo il KPI cui ogni tabella si riferisce. Se l'impresa non finanziaria dichiara, nella colonna (3) del modello 1, che per un dato KPI (fatturato, spese in conto capitale o spese operative) l'ammissibilità alla tassonomia è pari a zero, può astenersi dal compilare il modello 2 per quel KPI.
2. (N) è l'esercizio finanziario cui si riferiscono i dati comunicati. Le colonne da (2) a (14) si riferiscono all'esercizio finanziario (N).
3. Per le righe corrispondenti alle attività, colonna (2): il codice è costituito dall'abbreviazione dell'obiettivo al quale l'attività economica può apportare un contributo sostanziale e dal numero della sezione dell'attività nel corrispondente allegato che contempla l'obiettivo:

— mitigazione dei cambiamenti climatici: CCM

— adattamento ai cambiamenti climatici: CCA

— acque e risorse marine: WTR

- economia circolare: CE
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento: PPC
- biodiversità ed ecosistemi: BIO

Ad esempio, il codice dell'attività "Imboschimento" sarebbe CCM 1.1. Se le attività possono apportare un contributo sostanziale a più obiettivi, dovrebbero essere indicati i codici di tutti gli obiettivi.

4. In corrispondenza delle righe relative alle attività, indicare nella colonna (3) la quota del denominatore del KPI, come da modello 1, che è associata a un'attività economica ammissibile alla tassonomia, indipendentemente dal fatto che l'attività sia allineata o meno alla tassonomia, o che lo sia solo in parte.
5. In corrispondenza delle righe relative alle attività, indicare nella colonna (5) la quota del denominatore del KPI, come da modello 1, che è associata a un'attività economica allineata alla tassonomia o alla parte allineata alla tassonomia di un'attività ammissibile alla tassonomia.
6. Nelle righe relative alle attività, indicare nelle colonne da (6) a (11) la quota del denominatore del KPI, come da modello 1, che è associata a un'attività economica allineata alla tassonomia, o a una sua parte, che contribuisce in modo sostanziale all'obiettivo ambientale per il quale l'attività economica è ammissibile alla tassonomia. Le colonne corrispondenti agli obiettivi ambientali per i quali l'attività economica non è ammissibile alla tassonomia dovrebbero essere lasciate vuote. Se un'attività economica allineata alla tassonomia, o una sua parte, contribuisce in modo sostanziale a più obiettivi ambientali, indicare nelle colonne relative a tali obiettivi la quota corrispondente del denominatore del KPI, come da modello 1, che è associata a tale attività o parte di attività. In altre parole, se l'attività contribuisce in modo sostanziale a più obiettivi ambientali contemporaneamente, il contributo sostanziale che essa apporta dovrebbe essere riportato in corrispondenza dei vari obiettivi nella riga relativa a tale attività economica.
7. Indicare nella colonna (14) la percentuale data dal rapporto tra la cifra nella colonna (5) e quella nella colonna (3).
8. Riga "Somma allineamento per obiettivo": indicare nelle colonne da (6) a (11) la somma delle cifre riportate per tutte le attività nelle colonne corrispondenti. La somma delle colonne da (6) a (11) che figura in questa riga potrebbe risultare superiore al 100 %.
9. Riga "Totale KPI": indicare nelle colonne da (3) a (13) la somma delle cifre riportate per tutte le attività nelle colonne corrispondenti. Per le colonne da (4) a (11), nella somma alla riga "Totale KPI" le imprese non finanziarie non possono conteggiare più volte i contributi a più obiettivi ambientali; devono includere solo l'obiettivo ambientale che ritengono più pertinente. La cifra nella colonna (5), vale a dire il KPI che indica il totale di allineamento alla tassonomia, deve corrispondere alla somma delle cifre nelle colonne da (6) a (11). Le cifre nelle colonne da (3) a (13) del modello 2 devono corrispondere a quelle riportate nelle corrispondenti colonne da (3) a (13) del modello 1. Onde evitare doppi conteggi, nel calcolo dei propri KPI le imprese finanziarie devono tenere conto della cifra indicata nel modello 1 come "Totale KPI".»

ALLEGATO III

L'allegato III del regolamento delegato (UE) 2021/2178 è così modificato:

- 1) alla sezione 1.2, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Il denominatore deve consistere nel valore di tutte le attività finanziarie gestite di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente regolamento, risultante dalle attività di gestione di portafogli collettiva e individuale dei gestori di attività finanziarie.»;
 - 2) alla sezione 2, la lettera e) è soppressa;
 - 3) alla sezione 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) comunicare la quota di investimenti coperti in esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente regolamento rispetto al totale degli investimenti;».
-

ALLEGATO IV

«ALLEGATO IV

MODELLO PER IL KPI DEI GESTORI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Modello standard per l'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 (gestori di attività finanziarie)

	Data di riferimento dell'informativa		
	Esposizioni	%	Milioni EUR
1	Totale attività finanziarie gestite	100	
2	Attività finanziarie coperte dal KPI		
	% attività finanziarie coperte	% sulla base del fatturato	% sulla base delle CapEx
3	Ammissibili alla tassonomia		
4	Attività nel settore nucleare ⁽¹⁾		
5	Attività nel settore dei gas fossili ⁽²⁾		
6	Allineate alla tassonomia		
7	Imprese soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE		
8	Di cui imprese non finanziarie		
9	Di cui imprese finanziarie		
10	Altre controparti coperte e beni immobili		
11	Esposizioni incluse su base volontaria ⁽³⁾		
12	Attività di transizione		
13	Attività abilitanti		
14	Attività nel settore nucleare ⁽¹⁾		
15	Attività nel settore dei gas fossili ⁽²⁾		
	Allineate alla tassonomia per obiettivo	% sulla base del fatturato	% sulla base delle CapEx
16	Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)		
17	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)		
18	Acque e risorse marine (WTR)		
19	Economia circolare (CE)		
20	Inquinamento (PPC)		
21	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)		
22	Esposizioni non valutate		
23	Esposizioni che finanziano attività non valutate e non rilevanti delle controparti ⁽⁴⁾		
24	Esposizioni non valutate considerate non rilevanti dall'entità comunicante ⁽⁵⁾		
25	Esposizioni verso controparti che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9, del presente regolamento ⁽⁶⁾		

	Scomposizione delle attività finanziarie coperte	%	Milioni EUR
26	Imprese soggette agli articoli 19 <i>bis</i> e 29 <i>bis</i> della direttiva 2013/34/UE		
27	Di cui imprese non finanziarie		
28	Di cui imprese finanziarie		
29	Altre controparti coperte e beni immobili		
30	Esposizioni incluse su base volontaria ⁽³⁾		

⁽¹⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

⁽²⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

⁽³⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, lettere a) e b), del presente regolamento.

⁽⁵⁾ Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 *bis*, del presente regolamento. La cifra dovrebbe essere la stessa in entrambe le colonne.

⁽⁶⁾ La cifra dovrebbe essere la stessa in entrambe le colonne.»

ALLEGATO V

L'allegato V del regolamento delegato (UE) 2021/2178 è così modificato:

- 1) nella sezione 1.1.2, il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Gli attivi che seguono devono essere esclusi dal numeratore e dal denominatore del GAR:
 - a) attività finanziarie possedute per negoziazione;
 - b) prestiti interbancari a vista;
 - c) esposizioni verso imprese che non sono tenute a pubblicare informazioni di carattere non finanziario in applicazione dell'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE;
 - d) derivati;
 - e) disponibilità liquide e attivi in contante;
 - f) altre categorie di attivi (ad esempio avviamento, merci ecc.).»;
- 2) nella sezione 1.2.4, il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Gli enti creditizi devono comunicare informazioni quantitative e KPI che illustrino in che misura negoziano in attivi ecosostenibili e in che misura contribuiscono a promuoverne la negoziazione.».

ALLEGATO VI

«ALLEGATO VI

MODELLO PER I KPI DEGLI ENTI CREDITIZI

Numero del modello	Nome
0	Sintesi dei KPI
1	Attivi per il calcolo del GAR
2	GAR – Informazioni settoriali
3	KPI GAR (stock)
4	KPI GAR (flusso)
5	KPI per le esposizioni fuori bilancio
6	KPI per ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da servizi diversi dai prestiti e dalla gestione di attività finanziarie
7	KPI per il portafoglio di negoziazione

Modello 0. Sintesi dei KPI che gli enti creditizi devono comunicare ai sensi dell’articolo 8 del regolamento sulla tassonomia

Data/periodo di riferimento dell'informativa t								
		Totale esposizioni verso attività allineate alla tassonomia (valuta)		KPI ⁽¹⁾ (%)	KPI ⁽²⁾ (%)	% copertura (sul totale degli attivi) ⁽³⁾ (%)	Esposizioni non valutate (% degli attivi coperti) ⁽⁴⁾ (%)	Esposizioni non valutate (% degli attivi coperti) ⁽⁴⁾ (%)
		Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx	Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx		Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx
KPI principale	GAR (coefficiente di attivi verdi) per lo stock							

		Totale esposizioni verso attività allineate alla tassonomia (valuta)		KPI ⁽¹⁾ (%)	KPI ⁽²⁾ (%)	% copertura (sul totale degli attivi) ⁽³⁾ (%)	Esposizioni non valutate (% degli attivi coperti) ⁽⁴⁾ (%)	Esposizioni non valutate (% degli attivi coperti) ⁽⁴⁾ (%)
		Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx	Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx		Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx
KPI aggiuntivi	GAR (flusso)							
	Portafoglio di negoziazione							
	Garanzie finanziarie							
	Attività finanziarie gestite							
	Ricavi relativi a commissioni e compensi ⁽⁵⁾							
<div><div>⁽¹⁾ Sulla base del KPI relativo al fatturato della controparte.</div><div>⁽²⁾ Sulla base del KPI relativo alle spese in conto capitale della controparte.</div><div>⁽³⁾ % di attivi coperti dal KPI sul totale degli attivi delle banche.</div><div>⁽⁴⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.</div><div>⁽⁵⁾ Ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da servizi diversi dai prestiti e dalla gestione di attività finanziarie.</div></div>								

Nota 1: per tutti i modelli: le caselle in nero non devono essere compilate.

Nota 2: i KPI per commissioni e compensi (foglio 6) e per il portafoglio di negoziazione (foglio 7) si applicano solo a partire dal 2028.

Modello 1. Attivi per il calcolo del GAR

Data/periodo di riferimento dell'informativa t																		
Stock/flusso milioni EUR		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	
		Valore contabile [lordo] totale	Di cui ammissibile alla tassonomia	Di cui allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale										Esposizioni non valutate	Di cui a finanziamento di attività non rilevanti delle controparti ⁽¹⁾	Di cui esposizioni che finanziano controparti che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9	Di cui non valutato, considerato non rilevante dall'ente creditizio ⁽²⁾
					Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante					
					Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)								
1	GAR – Attivi coperti sia al numeratore che al denominatore																	
2	Prestiti e anticipi, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale non posseduti per la negoziazione ammissibili nel calcolo del GAR																	
3	Imprese finanziarie																	
4	Prestiti e anticipi																	
5	Titoli di debito, compreso impiego dei proventi																	
6	Strumenti rappresentativi di capitale																	
7	Imprese non finanziarie																	
8	Prestiti e anticipi																	
9	Titoli di debito, compreso impiego dei proventi																	
10	Strumenti rappresentativi di capitale																	

Stock/flusso milioni EUR		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	
		Valore contabile [lordo] totale	Di cui ammissibile alla tassonomia	Di cui allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale										Esposizioni non valutate	Di cui a finanziamento di attività non rilevanti delle controparti ⁽¹⁾	Di cui esposizioni che finanziano controparti che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9	Di cui non valutato, considerato non rilevante dall'ente creditizio ⁽²⁾
					Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante					
					Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)								
11	Famiglie																	
12	di cui prestiti garantiti da immobili residenziali																	
13	di cui prestiti per la ristrutturazione di edifici																	
14	di cui prestiti per veicoli a motore																	
15	Finanziamenti a pubbliche amministrazioni locali																	
16	Finanziamento dell'edilizia residenziale																	
17	Altri finanziamenti a pubbliche amministrazioni locali																	
18	Garanzie reali ottenute mediante presa di possesso: immobili residenziali e commerciali																	
19	Esposizioni incluse su base volontaria ⁽³⁾																	
20	Totale attivi GAR																	

Stock/flusso milioni EUR		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			
		Valore contabile [lordo] totale	Di cui ammissibile alla tassonomia	Di cui allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale									Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	Esposizioni non valutate	Di cui a finanziamento di attività non rilevanti delle controparti ⁽¹⁾	Di cui esposizioni che finanziano controparti che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9	Di cui non valutato, considerato non rilevante dall'ente creditizio ⁽²⁾
					Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)										
21	Attivi non inclusi nel calcolo del GAR																			
22	Amministrazioni centrali ed emittenti sovranazionali																			
23	Esposizioni verso banche centrali																			
24	Portafoglio di negoziazione																			
25	Imprese ed entità non soggette alla CSRD																			
26	PMI e imprese (diverse dalle PMI) non soggette agli obblighi di informativa CSRD																			
27	Prestiti e anticipi																			
28	di cui prestiti garantiti da immobili commerciali																			
29	di cui prestiti per la ristrutturazione di edifici																			

Stock/flusso milioni EUR		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			
		Valore contabile [lordo] totale	Di cui ammissibile alla tassonomia	Di cui allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale									Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	Esposizioni non valutate	Di cui a finanziamento di attività non rilevanti delle controparti ⁽¹⁾	Di cui esposizioni che finanziano controparti che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9	Di cui non valutato, considerato non rilevante dall'ente creditizio ⁽²⁾
					Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante							
					Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)										
30	Titoli di debito																			
31	Strumenti rappresentativi di capitale																			
32	Controparti non UE non soggette agli obblighi di informativa CSRD																			
33	Prestiti e anticipi																			
34	Titoli di debito																			
35	Strumenti rappresentativi di capitale																			
36	Derivati																			
37	Prestiti interbancari a vista																			
38	Disponibilità liquide e attivi in contante																			
39	Altre categorie di attivi (ad es. avviamento, merci ecc.)																			
40	Totale attivi																			
Esposizioni fuori bilancio (stock) verso imprese soggette agli obblighi di informativa CSRD e pubbliche amministrazioni locali																				

Stock/flusso milioni EUR		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
		Valore contabile [lordo] totale	Di cui ammissibile alla tassonomia	Di cui allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	Esposizioni non valutate	Di cui a finanziamento di attività non rilevanti delle controparti ⁽¹⁾	Di cui esposizioni che finanziano controparti che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9	Di cui non valutato, considerato non rilevante dall'ente creditizio ⁽²⁾
					Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)							
41	Garanzie finanziarie																
42	Attività finanziarie gestite																
43	Di cui titoli di debito																
44	Di cui strumenti rappresentativi di capitale																

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, lettere a) e b), del presente regolamento.

⁽²⁾ Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 bis, del presente regolamento.

⁽³⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

Note esplicative:

1. Dovrebbero essere prese in considerazione le seguenti categorie contabili di attività finanziarie: attività finanziarie al costo ammortizzato, attività finanziarie al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, investimenti in controllate, *joint venture* e società collegate, attività finanziarie designate al *fair value* rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al *fair value* rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, garanzie immobiliari ottenute dagli enti creditizi mediante presa di possesso in cambio della cancellazione di debiti.
2. Gli enti creditizi replicano questo modello per comunicare informazioni sugli stock per il calcolo del GAR (stock) e informazioni sui nuovi attivi per il calcolo del GAR (flusso).
3. Gli enti creditizi replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.

Modello 2. GAR – Informazioni settoriali

Data/periodo di riferimento dell'informativa t										
a		b	c	d	e	f	g	h	i	j
Scomposizione per settore – livello NACE a 4 cifre (codice e dicitura) (milioni EUR)		Valore contabile [lordo] totale	Di cui ammissibile alla tassonomia	Di cui allineato alla tassonomia	Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)
1										
2										
3										
...										
10										
11	Attività nel settore nucleare ⁽¹⁾									
12	Attività nel settore dei gas fossili ⁽²⁾									
13	Di cui esposizioni non valutate ⁽³⁾									

⁽¹⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.
⁽²⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.
⁽³⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.

Note esplicative:

- Gli enti creditizi comunicano in questo modello informazioni sulle dieci principali esposizioni nel portafoglio bancario verso i dieci settori principali coperti dalla tassonomia (livello di dettaglio: settori NACE a 4 cifre), usando il codice NACE pertinente in base all'attività principale della controparte.
- L'attribuzione del settore NACE della controparte si basa esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni contratte congiuntamente da più debitori avviene sulla base delle caratteristiche del debitore più pertinente, o determinante, per la concessione dell'esposizione da parte dell'ente. La distribuzione per codice NACE delle esposizioni contratte congiuntamente è determinata dalle caratteristiche del debitore più pertinente o determinante. Gli enti comunicano le informazioni per codice NACE con il livello di disaggregazione richiesto nel modello.
- Gli enti creditizi replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.

Modello 3. KPI GAR (stock)

Data di riferimento dell'informativa t														
% (sul totale corrispondente degli attivi coperti al denominatore)		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Ammissibile alla tassonomia	Allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	Quota allineata alla tassonomia sul totale ammissibile alla tassonomia	Esposizioni non valutate ⁽¹⁾
				Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)					
1	GAR – Attivi coperti sia al numeratore che al denominatore													
2	Prestiti e anticipi, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale non posseduti per la negoziazione ammissibili nel calcolo del GAR													
3	Imprese finanziarie													
4	Prestiti e anticipi													
5	Titoli di debito, compreso impiego dei proventi													
6	Strumenti rappresentativi di capitale													
7	Imprese non finanziarie													
8	Prestiti e anticipi													
9	Titoli di debito, compreso impiego dei proventi													
10	Strumenti rappresentativi di capitale													
11	Famiglie													
12	di cui prestiti garantiti da immobili residenziali													
13	di cui prestiti per la ristrutturazione di edifici													

% (sul totale corrispondente degli attivi coperti al denominatore)		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Ammissibile alla tassonomia	Allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	Quota allineata alla tassonomia sul totale ammissibile alla tassonomia	Esposizioni non valutate ⁽¹⁾
				Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)					
14	di cui prestiti per veicoli a motore													
15	Finanziamenti a pubbliche amministrazioni locali													
16	Finanziamento dell'edilizia residenziale													
17	Altri finanziamenti a pubbliche amministrazioni locali													
18	Garanzie reali ottenute mediante presa di possesso: immobili residenziali e commerciali													
19	Esposizioni incluse su base volontaria ⁽²⁾													
20	GAR – Totale attivi GAR													

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.
⁽²⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

Note esplicative:

1. L'ente comunica in questo modello i KPI GAR sullo stock di esposizioni calcolati a partire dai dati riportati nel modello 1 sugli attivi coperti.
2. Gli enti creditizi replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.

Modello 4. KPI GAR (flusso)

Periodo di riferimento dell'informativa T														
% (sul totale corrispondente degli attivi coperti al denominatore)		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Ammissibile alla tassonomia	Allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	Quota allineata alla tassonomia sul totale ammissibile alla tassonomia	Esposizioni non valutate ⁽¹⁾
				Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)					
1	GAR – Attivi coperti sia al numeratore che al denominatore													
2	Prestiti e anticipi, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale non posseduti per la negoziazione ammissibili nel calcolo del GAR													
3	Imprese finanziarie													
4	Prestiti e anticipi													
5	Titoli di debito, compreso impiego dei proventi													
6	Strumenti rappresentativi di capitale													
7	Imprese non finanziarie													
8	Prestiti e anticipi													
9	Titoli di debito, compreso impiego dei proventi													
10	Strumenti rappresentativi di capitale													
11	Famiglie													
12	di cui prestiti garantiti da immobili residenziali													
13	di cui prestiti per la ristrutturazione di edifici													

	% (sul totale corrispondente degli attivi coperti al denominatore)	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Ammissibile alla tassonomia	Allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	Quota allineata alla tassonomia sul totale ammissibile alla tassonomia	Esposizioni non valutate ⁽¹⁾
				Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)					
14	di cui prestiti per veicoli a motore													
15	Finanziamenti a pubbliche amministrazioni locali													
16	Finanziamento dell'edilizia residenziale													
17	Altri finanziamenti a pubbliche amministrazioni locali													
18	Garanzie reali ottenute mediante presa di possesso: immobili residenziali e commerciali													
19	Esposizioni incluse su base volontaria ⁽²⁾													
20	GAR – Totale attivi GAR													

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.

⁽²⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

Note esplicative:

1. L'ente comunica in questo modello i KPI GAR sul flusso di nuovi prestiti e anticipi, titoli di debito, strumenti rappresentativi di capitale e garanzie reali recuperate durante l'esercizio finanziario precedente alla data di riferimento dell'informativa, calcolati a partire dai dati riportati nel modello 1 sugli attivi coperti.
2. Gli enti creditizi replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.

Modello 5. KPI per le esposizioni fuori bilancio

Data/periodo di riferimento dell'informativa t													
% (sul totale corrispondente degli attivi fuori bilancio)		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		Ammissibile alla tassonomia	Allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	Esposizioni non valutate ⁽¹⁾
				Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)				
1	Garanzie finanziarie (KPI relativo alle garanzie finanziarie)												
2	Attività finanziarie gestite (KPI relativo alle attività finanziarie gestite)												

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.

Note esplicative:

1. L'ente comunica in questo modello i KPI per le esposizioni fuori bilancio (garanzie finanziarie e attività finanziarie gestite) calcolati a partire dai dati riportati nel modello 1 sugli attivi coperti.
2. Gli enti replicano questo modello per comunicare i KPI relativi allo stock e al flusso per le esposizioni fuori bilancio.
3. Gli enti creditizi replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.

Modello 6. KPI per i ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da servizi diversi dai prestiti e dalla gestione di attività finanziarie

Periodo di riferimento dell'informativa T														
KPI relativo a commissioni e compensi		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Totale	Ammissibile alla tassonomia	Allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	Di cui ricavi da commissioni e compensi non valutati ⁽¹⁾
					Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)				
				milioni EUR	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Ricavi da commissioni e compensi addebitati a imprese soggette alla CSRD – Servizi diversi dai prestiti													
2	Servizi prestati a imprese finanziarie													
3	Imprese non finanziarie													
4	Controparti non soggette agli obblighi di informativa CSRD, comprese le controparti di paesi terzi													

(1) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.

Note esplicative:

- Gli enti comunicano in questo modello le informazioni sulla percentuale (%) dei ricavi da commissioni e compensi relativi ai settori della tassonomia e alle attività ad essa allineate (con una scomposizione per attività di transizione e abilitanti) rispetto ai ricavi totali da commissioni e compensi addebitati alle imprese soggette alla CSRD per servizi diversi dai prestiti e dalla gestione di attività finanziarie.
- Gli enti creditizi replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.

Modello 7. KPI per il portafoglio di negoziazione

Periodo di riferimento dell'informativa t																	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
		Acquisti assoluti più vendite assolute (fair value)									KPI per la negoziazione						
		Di cui esposizioni non valutate (*)	Di cui allineato alla tassonomia									Di cui CCM	Di cui CCA	Di cui WTR	Di cui CE	Di cui PPC	Di cui BIO
1	Attività finanziarie possedute per negoziazione (titoli di debito e partecipazioni) – Imprese soggette alla CSRD																
2	Imprese finanziarie																
3	Titoli di debito																
4	Strumenti rappresentativi di capitale																
5	Imprese non finanziarie																
6	Titoli di debito																
7	Strumenti rappresentativi di capitale																
8	Controparti non soggette agli obblighi di informativa CSRD, comprese le controparti di paesi terzi																
9	Titoli di debito																
10	Strumenti rappresentativi di capitale																

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.

Nota esplicativa:

1. Gli enti creditizi replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.»

ALLEGATO VII

L'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2021/2178 è così modificato:

- (1) alla sezione 2.2, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Le imprese beneficiarie degli investimenti considerate comprendono imprese non finanziarie e imprese finanziarie.»;
 - (2) alla sezione 2.3, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Nel calcolo dei KPI sono inclusi i titoli di debito, gli strumenti rappresentativi di capitale verso le imprese beneficiarie degli investimenti e tutti gli altri attivi di cui all'articolo 7, paragrafo 6.»;
 - (3) alla sezione 3.2, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Le imprese di investimento devono considerare i clienti che ricevono servizi di investimento diversi dai servizi di negoziazione per conto proprio e dai servizi accessori che sono imprese non finanziarie e imprese finanziarie.».
-

ALLEGATO VIII

«ALLEGATO VIII

MODELLO PER I KPI DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Numero del modello	Nome
0	Sintesi dei KPI che le imprese di investimento devono comunicare ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia
1	KPI delle imprese di investimento – Servizi di negoziazione per conto proprio
2	KPI delle imprese di investimento – Altri servizi

Modello 0 Sintesi dei KPI che le imprese di investimento devono comunicare ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia

Data/periodo di riferimento dell'informativa t				Totale attivi allineati alla tassonomia (valuta)	KPI ⁽¹⁾ (%)	KPI ⁽²⁾ (%)	% copertura (sul totale degli attivi) ⁽¹⁾ (%)	Esposizioni non valutate (% degli attivi coperti) ⁽⁴⁾ (%)	Esposizioni non valutate (% degli attivi coperti) ⁽⁴⁾ (%)
				Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx	Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx	Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx
KPI principale (per la negoziazione per conto proprio)	Coefficiente di attivi verdi (GAR)								
				Totale ricavi da servizi e attività allineati alla tassonomia (valuta)	KPI ⁽¹⁾ (%)	KPI ⁽²⁾ (%)	Copertura % (sul totale dei ricavi) ⁽³⁾ (%)	Ricavi non valutati (% dei ricavi coperti) ⁽⁴⁾ (%)	Ricavi non valutati (% dei ricavi coperti) ⁽⁴⁾ (%)
				Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx	Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx	Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx
KPI principale (per servizi e attività diversi dalla negoziazione per conto proprio)	KPI relativo ai ricavi ⁽⁵⁾								

⁽¹⁾ Sulla base del KPI relativo al fatturato della controparte.
⁽²⁾ Sulla base del KPI relativo alle spese in conto capitale della controparte.
⁽³⁾ % degli attivi coperti dal KPI rispetto al totale degli attivi.
⁽⁴⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.
⁽⁵⁾ Commissioni, compensi e altri benefici monetari.

Modello 1 **KPI delle imprese di investimento – Servizi di negoziazione per conto proprio**

Data di riferimento dell'informativa t																			
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
		Totale	Di cui coperto dal KPI	Ammissibile alla tassonomia ⁽¹⁾	Allineato alla tassonomia ⁽²⁾	Scomposizione per obiettivo ambientale								Di cui di transizione	Di cui abilitante	Esposizioni non valutate	Di cui a finanziamento di attività non rilevanti delle controparti ⁽³⁾	Di cui esposizioni che finanziano controparti che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9	Di cui non valutato, considerato non rilevante dall'entità comunicante ⁽⁴⁾
						Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)								
		Valuta	Valuta	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
1	Totale attivi investiti nel quadro delle attività di imprese di investimento che negoziano per conto proprio (come da allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE)																		
2	Di cui: per conto proprio																		
3	Di cui: per conto di clienti																		
4	Di cui: esposizioni incluse su base volontaria ⁽⁵⁾																		

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	
		Totale	Di cui coperto dal KPI	Ammissibile alla tassonomia ⁽¹⁾	Allineato alla tassonomia ⁽²⁾	Scomposizione per obiettivo ambientale							Di cui di transizione	Di cui abilitante	Esposizioni non valutate	Di cui a finanziamento di attività non rilevanti delle controparti ⁽³⁾	Di cui esposizioni che finanziano controparti che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9	Di cui non valutato, considerato non rilevante dall'entità comunicante ⁽⁴⁾
						Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)							
		Valuta	Valuta	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
5	Di cui attività nel settore nucleare ⁽⁶⁾																	
6	Di cui attività nel settore dei gas fossili ⁽⁷⁾																	

⁽¹⁾ % di attivi ammissibili alla tassonomia sugli attivi coperti.

⁽²⁾ % di attivi allineati alla tassonomia sugli attivi coperti.

⁽³⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, lettere a) e b), del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 bis, del presente regolamento.

⁽⁵⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

⁽⁶⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

⁽⁷⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

Nota esplicativa:

1. Le imprese replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.

Modello 2 KPI delle imprese di investimento – Altri servizi

Periodo di riferimento dell'informativa t														
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Totale	Di cui coperto dal KPI	Ammissibile alla tassonomia ⁽¹⁾	Allineato alla tassonomia ⁽²⁾	Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui di transizione	Di cui abilitante	Di cui ricavi non valutati ⁽³⁾
						Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)			
		Valuta	Valuta	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
1	Ricavi (commissioni, compensi e altri benefici monetari) da investimenti e da servizi e attività diversi dalla negoziazione per conto proprio (come da allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE)													
2	Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari													
3	Esecuzione di ordini per conto dei clienti													
4	Gestione di portafogli													
5	Consulenza in materia di investimenti													
6	Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile													
7	Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile													
8	Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione													

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Totale	Di cui coperto dal KPI	Ammissibile alla tassonomia ⁽¹⁾	Allineato alla tassonomia ⁽²⁾	Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui di transizione	Di cui abilitante	Di cui ricavi non valutati ⁽³⁾
						Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)			
						Valuta	Valuta	%	%	%	%	%	%	
9	Gestione di sistemi organizzati di negoziazione													
10	Di cui incluso su base volontaria ⁽⁴⁾													
11	Di cui attività nel settore nucleare ⁽⁵⁾													
12	Di cui attività nel settore dei gas fossili ⁽⁶⁾													

⁽¹⁾ % di attivi ammissibili alla tassonomia sugli attivi coperti.
⁽²⁾ % di attivi allineati alla tassonomia sugli attivi coperti.
⁽³⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.
⁽⁴⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.
⁽⁵⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.
⁽⁶⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

Nota esplicativa:

1. Le imprese replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.»

ALLEGATO IX

L'allegato IX del regolamento delegato (UE) 2021/2178 è così modificato:

- 1) alla sezione 1, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Per investimenti si intendono tutti gli investimenti, diretti e indiretti, e le esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 6, compresi gli investimenti in organismi di investimento collettivo e partecipazioni, prestiti e ipoteche.»;
- 2) alla sezione 1, terzo paragrafo, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Deve essere resa nota la quota di investimenti coperti in esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente regolamento rispetto al totale in bilancio.»;
- 3) alla sezione 2 sono soppressi il secondo e il terzo paragrafo.

ALLEGATO X

«ALLEGATO X

MODELLI PER I KPI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

Modello 1. KPI relativo alle sottoscrizioni

Periodo di riferimento dell'informativa t				
Attività economiche: attività di sottoscrizione assicurazione e riassicurazione non vita ⁽¹⁾	Premi assoluti, anno t	Quota di premi, anno t	Premi assoluti, anno t-1	Quota di premi, anno t-1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Valuta	%	Valuta	%
Attività allineate alla tassonomia				
Attività nel settore nucleare ⁽²⁾				
Attività nel settore dei gas fossili ⁽³⁾				
Attività ammissibili alla tassonomia				
Attività nel settore nucleare ⁽²⁾				
Attività nel settore dei gas fossili ⁽³⁾				
Attività non valutate considerate non rilevanti ⁽⁴⁾				
Totale ⁽⁵⁾		100		100

⁽¹⁾ L'assicurazione e la riassicurazione non vita possono essere ammissibili o allineate al regolamento (UE) 2020/852 soltanto come attività che consentono l'adattamento ai cambiamenti climatici.

⁽²⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

⁽³⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

⁽⁴⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.

⁽⁵⁾ La cifra totale deve comprendere alternativamente: a) totale dei premi lordi di assicurazione non vita contabilizzati; b) totale dei premi lordi di riassicurazione non vita contabilizzati; c) totale dei ricavi di assicurazioni non vita; d) totale dei ricavi di riassicurazioni non vita.

Note esplicative per il Modello 1:

1. I "premi" nelle colonne (2) e (3) devono essere indicati come premi lordi contabilizzati o, se del caso, come ricavi relativi ad attività di assicurazione o riassicurazione non vita.
2. Le informazioni nelle colonne (4) e (5) devono essere comunicate nell'anno 2024 e successivi. (t-1) è l'ultimo esercizio finanziario in cui sono stati comunicati dati sull'allineamento alla tassonomia. Se nell'esercizio t-1 non sono stati comunicati dati, lasciare vuote le colonne (4) e (5).

Modello 2. KPI relativo agli investimenti

	Esposizioni	%	Milioni EUR
1	Totale attività finanziarie gestite	100	
2	Attività finanziarie coperte dal KPI		
	% attività finanziarie coperte	% sulla base del fatturato	% sulla base delle CapEx
3	Ammissibili alla tassonomia		
4	Attività nel settore nucleare ⁽¹⁾		
5	Attività nel settore dei gas fossili ⁽²⁾		

6	Allineate alla tassonomia		
7	Imprese soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE		
8	Di cui imprese non finanziarie		
9	Di cui imprese finanziarie		
10	Altre controparti coperte e beni immobili		
11	Investimenti diversi dagli investimenti detenuti in relazione a contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti		
12	Esposizioni incluse su base volontaria ⁽³⁾		
13	Attività di transizione		
14	Attività abilitanti		
15	Attività nel settore nucleare ⁽¹⁾		
16	Attività nel settore dei gas fossili ⁽²⁾		
	Allineate alla tassonomia per obiettivo	% sulla base del fatturato	% sulla base delle CapEx
17	Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)		
18	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)		
19	Acque e risorse marine (WTR)		
20	Economia circolare (CE)		
21	Inquinamento (PPC)		
22	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)		
23	Esposizioni non valutate		
24	Esposizioni che finanziano attività non valutate e non rilevanti delle controparti ⁽⁴⁾		
25	Esposizioni che finanziano controparti che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9, del presente regolamento ⁽⁵⁾		
26	Esposizioni non valutate considerate non rilevanti dall'entità comunicante ⁽⁶⁾		
	Scomposizione delle attività finanziarie coperte	%	Milioni EUR
27	Imprese soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE		
28	Di cui imprese non finanziarie		
29	Di cui imprese finanziarie		
30	Altre controparti coperte e beni immobili		
31	Investimenti diversi dagli investimenti detenuti in relazione a contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti		
32	Esposizioni incluse su base volontaria ⁽³⁾		

⁽¹⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

⁽²⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

⁽³⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, articoli a) e b) del presente regolamento.

⁽⁵⁾ La cifra dovrebbe essere la stessa in entrambe le colonne.

⁽⁶⁾ Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 ter, del presente regolamento. La cifra dovrebbe essere la stessa in entrambe le colonne.»

ALLEGATO XI

Nell'allegato XI del regolamento delegato (UE) 2021/2178 dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

- «— informazioni contestuali sugli attivi e sulle attività coperti dai KPI che sono considerati non rilevanti conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 *bis*, all'articolo 4, paragrafi da 1 *bis* a 1 *septies*, all'articolo 5, paragrafi 1 *bis* e 1 *ter*, o all'articolo 6, paragrafo 1 *bis* e 1 *ter*, a seconda dei casi, compreso il settore delle attività economiche associate a tali attivi e attività e la spiegazione del motivo per cui dette attività economiche non sono rilevanti;».

ALLEGATO XII

Modifiche dell'allegato I regolamento delegato (UE) 2021/2139

L'appendice C all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2139 è sostituita dalla seguente:

«Appendice C

CRITERI DNSH GENERICI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO PER QUANTO RIGUARDA L'USO E LA PRESENZA DI SOSTANZE CHIMICHE

L'attività non comporta la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso di:

- a) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2019/1021, tranne nel caso di sostanze presenti sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce;
- b) mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- c) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, a eccezione delle seguenti:
 - i) sostanze elencate nell'allegato I del suddetto regolamento, alle condizioni di esenzione previste nel medesimo regolamento;
 - ii) sostanze elencate nell'allegato II del suddetto regolamento destinate al tipo di usi consentiti per le sostanze che figurano nell'allegato I del medesimo regolamento;
 - iii) sostanze elencate nell'allegato II del suddetto regolamento usate negli estintori sugli aeromobili o nei sistemi di protezione antincendio sugli aeromobili;
- d) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato II della direttiva 2011/65/UE, tranne in caso di pieno rispetto delle applicazioni che figurano negli allegati III e IV di tale direttiva;
- e) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tranne quando è garantito il pieno rispetto delle condizioni di cui a tale allegato;
- f) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, in concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sono state identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento per un periodo di almeno 18 mesi, tranne se gli operatori valutano e documentano che non è disponibile sul mercato nessun'altra sostanza o tecnologia alternativa adatta e che sono usate in condizioni controllate.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/852/oj>).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 (GU L, 2024/590, 20.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/590/oj>).

ALLEGATO XIII

Modifiche dell'allegato II regolamento delegato (UE) 2021/2139

L'appendice C dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 è sostituita dalla seguente:

«Appendice C

CRITERI DNSH GENERICI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO PER QUANTO RIGUARDA L'USO E LA PRESENZA DI SOSTANZE CHIMICHE

L'attività non comporta la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso di:

- a) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2019/1021, tranne nel caso di sostanze presenti sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce;
- b) mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/852;
- c) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2024/590, a eccezione delle seguenti:
 - i) sostanze elencate nell'allegato I del suddetto regolamento, alle condizioni di esenzione previste nel medesimo regolamento;
 - ii) sostanze elencate nell'allegato II del suddetto regolamento destinate al tipo di usi consentiti per le sostanze che figurano nell'allegato I del medesimo regolamento;
 - iii) sostanze elencate nell'allegato II del suddetto regolamento usate negli estintori sugli aeromobili o nei sistemi di protezione antincendio sugli aeromobili;
- d) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato II della direttiva 2011/65/UE, tranne in caso di pieno rispetto delle applicazioni che figurano negli allegati III e IV di tale direttiva;
- e) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tranne quando è garantito il pieno rispetto delle condizioni di cui a tale allegato;
- f) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, in concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sono state identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento per un periodo di almeno 18 mesi, tranne se gli operatori valutano e documentano che non è disponibile sul mercato nessun'altra sostanza o tecnologia alternativa adatta e che sono usate in condizioni controllate.».

ALLEGATO XIV

Modifiche dell'allegato I regolamento delegato (UE) 2023/2486

L'appendice C dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2486 è sostituita dalla seguente:

*«Appendice C***Criteri DNSH generici per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento per quanto riguarda l'uso e la presenza di sostanze chimiche**

L'attività non comporta la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso di:

- a) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, tranne nel caso di sostanze presenti sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce;
- b) mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- c) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, a eccezione delle seguenti:
 - i) sostanze elencate nell'allegato I del suddetto regolamento, alle condizioni di esenzione previste nel medesimo regolamento;
 - ii) sostanze elencate nell'allegato II del suddetto regolamento destinate al tipo di usi consentiti per le sostanze che figurano nell'allegato I del medesimo regolamento;
 - iii) sostanze elencate nell'allegato II del suddetto regolamento usate negli estintori sugli aeromobili o nei sistemi di protezione antincendio sugli aeromobili;
- d) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato II della direttiva 2011/65/UE, tranne in caso di pieno rispetto delle applicazioni che figurano negli allegati III e IV di tale direttiva;
- e) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di un articolo, elencate nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, tranne quando è garantito il pieno rispetto delle condizioni di cui a tale allegato;
- f) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, in concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sono state identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento per un periodo di almeno 18 mesi, tranne se gli operatori valutano e documentano che non è disponibile sul mercato nessun'altra sostanza o tecnologia alternativa adatta e che sono usate in condizioni controllate.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj>).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/852/oj>).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 (GU L, 20.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/590/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj>).».

ALLEGATO XV

Modifiche dell'allegato II regolamento delegato (UE) 2023/2486

L'appendice C dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2023/2486 è sostituita dalla seguente:

*«Appendice C***Criteri DNSH generici per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento per quanto riguarda l'uso e la presenza di sostanze chimiche**

- L'attività non comporta la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso di:
- a) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2019/1021, tranne nel caso di sostanze presenti sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce;
 - b) mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/852;
 - c) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2024/590, a eccezione delle seguenti:
 - i) sostanze elencate nell'allegato I del suddetto regolamento, alle condizioni di esenzione previste nel medesimo regolamento;
 - ii) sostanze elencate nell'allegato II del suddetto regolamento destinate al tipo di usi consentiti per le sostanze che figurano nell'allegato I del medesimo regolamento;
 - iii) sostanze elencate nell'allegato II del suddetto regolamento usate negli estintori sugli aeromobili o nei sistemi di protezione antincendio sugli aeromobili;
 - d) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato II della direttiva 2011/65/UE, tranne in caso di pieno rispetto delle applicazioni che figurano negli allegati III e IV di tale direttiva;
 - e) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tranne quando è garantito il pieno rispetto delle condizioni di cui a tale allegato;
 - f) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, in concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sono state identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento per un periodo di almeno 18 mesi, tranne se gli operatori valutano e documentano che non è disponibile sul mercato nessun'altra sostanza o tecnologia alternativa adatta e che sono usate in condizioni controllate.».

ALLEGATO XVI

Modifiche dell'allegato IV regolamento delegato (UE) 2023/2486

L'appendice C dell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2023/2486 è sostituita dalla seguente:

*«Appendice C***Criteri DNSH generici per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento per quanto riguarda l'uso e la presenza di sostanze chimiche**

L'attività non comporta la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso di:

- a) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2019/1021, tranne nel caso di sostanze presenti sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce;
- b) mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/852;
- c) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2024/590, a eccezione delle seguenti:
 - i) sostanze elencate nell'allegato I del suddetto regolamento, alle condizioni di esenzione previste nel medesimo regolamento;
 - ii) sostanze elencate nell'allegato II del suddetto regolamento destinate al tipo di usi consentiti per le sostanze che figurano nell'allegato I del medesimo regolamento;
 - iii) sostanze elencate nell'allegato II del suddetto regolamento usate negli estintori sugli aeromobili o nei sistemi di protezione antincendio sugli aeromobili;
- d) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato II della direttiva 2011/65/UE, tranne in caso di pieno rispetto delle applicazioni che figurano negli allegati III e IV di tale direttiva;
- e) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tranne quando è garantito il pieno rispetto delle condizioni di cui a tale allegato;
- f) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, in concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sono state identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento per un periodo di almeno 18 mesi, tranne se gli operatori valutano e documentano che non è disponibile sul mercato nessun'altra sostanza o tecnologia alternativa adatta e che sono usate in condizioni controllate.».